

Approvazione bilancio di previsione dei Comuni

Il Tar Puglia con sentenza 3649 del 21 dicembre 2015 ha pronunciato l'illegittimità, per violazione dell'art. 174 del d.lgs. 267/2000, della delibera con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione, nonostante non sia stata data la possibilità ai consiglieri comunali di prendere visione del parere del Collegio dei revisori, prima della seduta deputata alla disamina e approvazione del documento contabile del Comune. Ciò comporta una lesione delle prerogative dei consiglieri interessati, i quali non sono stati posti nella condizione di esercitare adeguatamente i loro compiti di controllo sull'attività degli organi di governo dell'ente locale.

Risulta, inoltre, violato l'art. 227 del T.U.E.L in base al quale "il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione".

I consiglieri comunali devono, quindi, acquisire tempestiva disponibilità del rendiconto di gestione e degli allegati prima della seduta di consiglio convocata per l'approvazione e poter svolgere una accurata disamina della relazione di accompagnamento al documento stesso.